



Cap 4/2/3

AOO RMPAC1

Prot.: 0006241 del 02/10/2009

uor: 400/C/ldiv

Fasc: 12.319



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

400/C/2009/12.319

*Imm u  
Dr. De Angelis*

Roma,

*Spz. dirigente*

OGGETTO: Legge 3 agosto 2009, n.102. Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78.

Art. 1-ter – Emersione del lavoro irregolare nell'attività di assistenza e di sostegno alle famiglie.

Ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda di emersione.

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI LE ZONE POLIZIA  
DI FRONTIERA

LORO SEDI

e, p. c.

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO  
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI

TRENTO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO  
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI

BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

Sono pervenute a questa Direzione Centrale diverse richieste circa la possibilità per i cittadini stranieri, che fruiscono delle procedure di emersione del lavoro irregolare di "colf" e "badanti", di uscire dal territorio nazionale e farvi rientro, secondo le modalità stabilite con le Circolari M. I. n. 400/C/2007/3179 e n. 400/C/2007/5003, rispettivamente, del 7 agosto e del 12 dicembre 2007, cui si fa rinvio.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

A tal fine, è stato ipotizzato che, in considerazione della peculiarità della situazione, gli stranieri potrebbero esibire agli Uffici di Polizia di Frontiera, in luogo della ricevuta postale, attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio/rinnovo del titolo di soggiorno, la ricevuta rilasciata dal Dipartimento delle Libertà Civili e l'Immigrazione attestante l'avvenuta presentazione telematica della domanda di emersione.

Tale soluzione non appare praticabile in quanto, fino a che non saranno completate le suddette procedure di emersione, la posizione del cittadino straniero da regolarizzare non può essere assimilata a quella di chi è entrato in Italia regolarmente munito di visto di ingresso per lavoro oppure è in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno. Inoltre, a differenza della ricevuta rilasciata dalla società Poste Italiane, quella rilasciata a seguito della domanda di emersione non presenta caratteri di sicurezza anticontraffazione, con il rischio di consentire l'ingresso e la permanenza sul territorio nazionale a soggetti privi dei requisiti e delle condizioni stabilite dalla legge.

Si confida nella massima diffusione tra il personale dipendente e nella consueta fattiva collaborazione delle SS. LL.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Rodolfo Ronconi

Long/vf